

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE OIL N. 119/1963 SULLA PROTEZIONE DALLE MACCHINE - ANNO 2024

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione OIL n. 119 del 1963 sulla protezione dalle macchine, in aggiornamento e ad integrazione rispetto a quanto illustrato nell'ultimo Rapporto elaborato dal Governo italiano nel 2015 (**ALL. 1**) in risposta alla domanda diretta formulata dal Comitato di Esperti, con riferimento ai quesiti di cui all'articolato della stessa, si rappresenta quanto segue.

Premessa al quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento che recepisce le previsioni della presente Convenzione è rappresentato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹ - *Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro* (**ALL. 2**) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 - *Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori* (**ALL. 3**). In merito alla citata direttiva 2006/42/CE² (**ALL. 4**) - *direttiva macchine* attualmente vigente - si segnala che, in data 19 luglio 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 *relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio* (**ALL. 5**), applicabile in tutte le sue parti dal 20 gennaio 2027 - data in cui la direttiva 2006/42/CE verrà abrogata.

ARTICOLO 1

In relazione all'articolo 1 della Convenzione, si rappresenta che l'attuale riferimento normativo è costituito dal Titolo III (*Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale*) del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106³, nonché dal decreto legislativo n. 17/2010. Il Capo I (*Uso delle attrezzature di lavoro*) del suddetto Titolo III, recepisce gli indirizzi della direttiva 95/63/CE *che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro* (**ALL. 6**). In particolare, il Capo I si compone di 5 articoli (69, 70, 71, 72 e 73) e fa riferimento a tre Allegati:

- Allegato V (*Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione*);
- Allegato VI (*Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro*);
- Allegato VII (*Verifiche di attrezzature*).

L'articolo 69 (*Definizioni*), del decreto legislativo n. 81/2008 fornisce le definizioni di *attrezzatura di lavoro*, *uso di un'attrezzatura di lavoro*, *zona pericolosa*, *lavoratore esposto* ed *operatore*. Nel riprendere le definizioni previste dalla sopra-menzionata direttiva 95/63/CE, l'articolo amplia il significato dell'attrezzatura di lavoro e dell'uso di un'attrezzatura di lavoro. Il comma 1, lettera a) definisce, infatti, l'*attrezzatura di lavoro* come: "*qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro*". La lettera b) intende per *uso di un'attrezzatura di lavoro*: "*qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio*". La lettera e), del comma 1, dell'articolo 69, del decreto legislativo n. 81/2008 è stata modificata dall'articolo 20, comma 1, lettera l), rubricato *Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, del decreto legislativo 14 settembre 2015,

¹ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

³ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

n. 151⁴ (**ALL. 7**) che, alla definizione di *operatore* incaricato dell'uso di un'attrezzatura di lavoro, ha aggiunto anche il datore di lavoro che ne fa uso.

L'articolo 70 (*Requisiti di sicurezza*) del decreto legislativo n. 81/2008 riporta i requisiti di sicurezza che un'attrezzatura di lavoro deve possedere per essere considerata sicura. Esso stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza delle suddette disposizioni o, messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di dette norme, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'Allegato V del decreto medesimo. Tale Allegato è suddiviso in due parti: la prima si riferisce *ai requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro*; la seconda stabilisce *prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche*.

Con l'entrata in vigore della direttiva 2006/42/CE e relativo decreto di recepimento n. 17/2010 (che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459⁵), è stata ampliata la definizione di *macchina*. L'articolo 2 (*Definizioni*), comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 17/2010 definisce, infatti, la macchina come un: *"insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata"*. Il medesimo comma 2, alla lettera g) definisce anche le *quasi-macchine*: *"insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto"*. Ai sensi della direttiva 2006/42/CE e degli Allegati II (*Dichiarazioni*) e VII del decreto legislativo n. 17/2010, è compito del fabbricante provvedere affinché le macchine *nuove* (ossia le macchine costruite dopo il 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del sopra-menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996), siano dotate della seguente documentazione:

- *fascicolo tecnico della costruzione*, per attestare che la macchina è stata progettata e costruita in modo da essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute;
- *dichiarazione di conformità*, che garantisce la conformità della macchina;
- *marcatura CE*, che identifica la conformità della macchina, dandone evidenza sulla stessa;
- *istruzioni per l'uso della macchina* in modo sicuro.

Nel caso di *quasi-macchine*, in conformità all'Allegato VII del decreto legislativo n. 17/2010, punto B (*Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine*), vengono imposti al fabbricante obblighi documentali di diversa natura ma con scopi simili a quelli delle macchine. Non è prevista, ad esempio, la marcatura CE, mentre è obbligatorio redigere una documentazione tecnica solo qualora il fabbricante voglia evidenziare alcuni requisiti essenziali di sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina. L'articolo 71 (*Obblighi del datore di lavoro*), del decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro per garantire l'utilizzo di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adattate a tali scopi, e idonee ai fini della salute e sicurezza. Ai sensi del relativo comma 3, il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature di lavoro ed impedire che le stesse siano utilizzate per operazioni e secondo condizioni per cui non sono adeguate, adotta idonee misure tecniche e organizzative.

⁴ Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

⁵ Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

L'articolo 72 (*Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*), del decreto legislativo n. 81/2008 è stato modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 - *Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro* (**ALL. 8**), convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85⁶. Tale decreto-legge, con l'articolo 14 (*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*), comma 1, lettera f), ha modificato l'articolo 72, comma 2, secondo cui: *“Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione auto-certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo”*. Il noleggiatore dovrà dunque attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre, dovrà acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione auto-certificativa del datore di lavoro o del soggetto noleggiante, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico.

L'articolo 73 (*Informazione, formazione e addestramento*) del decreto legislativo n. 81/2008 è stato integrato dal succitato decreto-legge n. 48/2023 che, all'articolo 14, comma 1, lettera g), ha previsto l'introduzione del comma 4 bis. Quest'ultimo stabilisce che: *“Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”*.

Per quanto attiene alle strutture istituite con l'intento di stabilire un dialogo tra lavoratori e datori di lavoro, si richiama l'articolo 51 (*Organismi paritetici*) del decreto legislativo n. 81/2008. I commi 1-bis, 8-bis e 8-ter sono stati modificati dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili* (**ALL. 9**), convertito nella legge 17 dicembre 2021, n. 215⁷.

ARTICOLO 2

In relazione all'articolo 2 della Convenzione, si fa riferimento all'articolo 3 (*Immissione sul mercato e messa in servizio*) del decreto legislativo n. 17/2010. Esso stabilisce che possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del decreto. Il relativo comma 7 specifica che in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o *quasi-macchine* non conformi alle disposizioni del decreto, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o *quasi-macchine*, e l'impossibilità di disporre delle stesse prima che siano rese conformi. Al momento delle dimostrazioni di tali macchine o *quasi-macchine* non conformi, sono adottate misure di sicurezza idonee ad assicurare la protezione delle persone.

L'utilizzazione o l'immissione sul mercato di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, o che abbiano subito modifiche funzionali, determinano la necessità di assoggettare la macchina all'eventuale procedura di certificazione alla marcatura CE. Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non implicano l'immissione sul mercato, sempre che non si tratti di modifiche delle modalità di utilizzo e prestazioni previste dal costruttore.

ARTICOLO 5

In ordine all'articolo 5 della Convenzione, per quanto concerne il regime delle deroghe, si rappresenta che l'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 considera conformi alle disposizioni del decreto “le

⁶ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

⁷ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547⁸, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626⁹.

L'articolo 26, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 626/1994 ha comportato la soppressione dell'articolo 395 del sopra-citato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, inerente alle deroghe di carattere generale. Il decreto legislativo n. 81/2008 ha abrogato anche l'articolo 396 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, relativo alle deroghe particolari.

ARTICOLO 6

In rapporto all'articolo 6 della Convenzione, occorre fare riferimento all'articolo 71 del decreto legislativo n. 81/2008, concernente gli obblighi in capo al datore di lavoro per garantire un utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro. Queste ultime devono rispondere ai requisiti fondamentali dell'*adeguatezza*, ossia la funzionalità del tipo di attrezzatura fornita rispetto al lavoro da svolgere, e *idoneità ai fini della salute e della sicurezza*, volendo indicare con ciò che l'attrezzatura deve garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto dei canoni di sicurezza previsti. L'articolo 71, al comma 2, prevede che, all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro debba considerare:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Dovranno, pertanto, essere valutati i rischi propri dell'attrezzatura, nonché i rischi connessi al modo in cui i lavoratori utilizzano l'attrezzatura, e quelli ad essa esterni ma comunque presenti nel contesto lavorativo in cui la stessa è adoperata. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'attività lavorativa dovrà essere organizzata in maniera tale da evitare il verificarsi di situazioni pericolose in relazione ad un uso scorretto delle attrezzature. Nel caso di attrezzature che presentino rischi intrinseci alla loro natura, occorre provvedere alla segnalazione di pericolo per mezzo di un'adeguata segnaletica.

Ai sensi del comma 4, dell'articolo 71, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2. oggetto di idonea manutenzione, per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato secondo le prescrizioni di cui all'articolo 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*), comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 81/2008;
4. corredate, ove previsto, di un registro di controllo aggiornato.

Il decreto legislativo n. 81/2008 conferisce particolare importanza ai controlli da espletare sull'attrezzatura di lavoro al fine di assicurarne la sicurezza e il buono stato di conservazione - articolo 71, commi 6, 7 e 8. Conformemente alle disposizioni del comma 7, in caso di attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché il relativo uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. In caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati devono essere qualificati in maniera specifica.

⁸ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

⁹ Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai sensi del comma 8, dell'articolo 71, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio), nonché ad un controllo successivo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, per assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dar origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad:

1. *interventi di controllo periodici*, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste, desumibili dai codici di buona prassi;

2. *interventi di controllo straordinari* per garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature, quali: riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

I controlli devono essere effettuati da persona competente. I relativi risultati devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (articolo 71, comma 9). Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica con esito positivo (articolo 71, comma 10).

Con riferimento al comma 11, dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 81/2008, si segnalano le modifiche apportate dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia* (**ALL. 10**), convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98¹⁰. Quest'ultimo, con l'articolo 32 (*Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro*), comma 1, lettera f), ha modificato il comma 11, dell'articolo 71, prevedendo che il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del decreto a verifiche periodiche ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nell'Allegato medesimo. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale delle competenze dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). A tale Istituto, con la legge 30 luglio 2010, n. 122¹¹, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* (**ALL. 11**), sono state attribuite le funzioni già svolte dall'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). L'INAIL provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), o da soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

ARTICOLO 9

Per quanto concerne l'articolo 9 della Convenzione, si rimanda a quanto già enunciato all'articolo 5 del presente Rapporto relativamente al regime delle deroghe.

ARTICOLO 10

Le disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione trovano applicazione nell'articolo 73 del decreto legislativo n. 81/2008. Esso prescrive l'obbligo in capo al datore di lavoro di informare/formare i lavoratori incaricati

¹⁰ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

¹¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

dell'uso delle attrezzature di lavoro, fornendo loro ogni necessaria informazione/istruzione, nonché un addestramento adeguato in rapporto alla sicurezza. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature e sulle attrezzature presenti nell'ambiente circostante, anche se non direttamente utilizzate (articolo 73, comma 2). Al fine di affrontare le situazioni pericolose che potrebbero verificarsi, i lavoratori devono essere portati a conoscenza delle eventuali anomalie riscontrabili nell'uso delle attrezzature. Le informazioni/istruzioni d'uso fornite devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati (articolo 73, comma 3). In merito all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati ricevano una formazione, informazione e addestramento specifici, tali da consentirne un impiego idoneo e sicuro (articolo 73, comma 4).

ARTICOLO 13

In merito all'articolo 13 della Convenzione, si rappresenta che la disciplina a tutela della sicurezza dei lavoratori autonomi è dettata dall'articolo 21 (*Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi*) del decreto legislativo n. 81/2008. Tale articolo è stato modificato dal succitato decreto-legge n. 48/2023. Quest'ultimo, con l'articolo 14, comma 1, lettera b), ha introdotto la modifica dell'articolo 21, comma 1, lettera a), secondo cui i lavoratori autonomi devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni del Titolo IV (*Cantieri temporanei o mobili*).

ARTICOLO 15

Con riferimento all'articolo 15 della Convenzione, per quanto attiene all'autorità di vigilanza, in ragione delle modifiche apportate dal sopra-menzionato decreto-legge n. 146/2021, è stata nuovamente attribuita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la competenza ad esercitare l'azione ispettiva in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro, in coordinamento con i relativi servizi delle ASL. L'articolo 13 (*Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*), comma 1, lettera c), del suddetto decreto-legge ha disposto la modifica dell'articolo 13 (*Vigilanza*) del decreto legislativo n. 81/2008, commi 1, 4, 6, abrogando il precedente comma 2. In conformità al comma 1, dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 81/2008: *"la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano"*. Riguardo alle macchine e alle *quasi-macchine*, già immesse sul mercato, l'articolo 6 (*Sorveglianza del mercato*), comma 1, del decreto legislativo n. 17/2010 prescrive che le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del decreto sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*) e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in coordinamento attraverso i propri organi ispettivi. Il successivo comma 2, prevede che tali amministrazioni si avvalgono, per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'INAIL. Nel caso in cui gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, rilevino che una macchina marcata CE o una *quasi-macchina*, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente le amministrazioni competenti (articolo 6, comma 3). Qualora al termine degli accertamenti tecnici emerga la non conformità di una macchina, nei confronti del costruttore è ravvisabile la violazione dell'articolo 23 (*Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori*) del decreto legislativo n. 81/2008; nei confronti dell'utilizzatore è ravvisabile la violazione dell'articolo 70, comma 4, del decreto medesimo.

Ai fini di una panoramica sulla sorveglianza del mercato, i dati riportati nel IX rapporto INAIL sull'*attività di sorveglianza del mercato ai sensi del decreto legislativo n. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine (ALL. 12)*, offrono un'analisi del totale delle segnalazioni di presunta non conformità pervenute alle autorità di sorveglianza del mercato al 31 maggio 2017. Complessivamente, sono state registrate 3790 segnalazioni. Ad oggi, non risultano dati maggiormente aggiornati. L'interpretazione dei dati rappresenta uno strumento di supporto all'attività di verifica e di controllo condotta dall'INAIL, dagli organi di vigilanza territoriale e soggetti abilitati. Il Rapporto ricostruisce l'intero percorso di sorveglianza del mercato partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità, e riportando l'esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione. La suddivisione per tipologia di macchina evidenzia una preponderanza delle segnalazioni di presunta non conformità riferite a macchine utensili, macchine per cantiere e costruzione, piattaforme di sollevamento, macchine per l'industria alimentare e gru. I dati emersi offrono il quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici, anche mediante apposite tabelle in cui vengono classificati, per tipologia di macchina, il numero degli infortuni mortali e non, le verifiche periodiche, le attività di vigilanza.

Il X rapporto INAIL sull'*attività di sorveglianza del mercato ai sensi del decreto legislativo n. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine (ALL. 13)*, pubblicato nel 2019, fornisce informazioni sulla valutazione di conformità dei prodotti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva macchine. In relazione alle principali tipologie di macchine, il Rapporto propone apposite schede che indicano le più significative non conformità rilevate, evidenziando soluzioni tecniche ritenute accettabili.

ARTICOLO 16

In rapporto all'articolo 16 della Convenzione si segnala che, in linea generale, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le Amministrazioni competenti procedono alla consultazione delle Parti sociali attraverso l'acquisizione di pareri, osservazioni, integrazioni in ordine all'applicazione dei contenuti dei testi normativi. In particolare, si richiama la disciplina della *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro*, di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 81/2008. Il decreto legislativo n. 151/2015, con l'articolo 20, comma 1, lettera c), ha disposto la modifica del suddetto articolo 6, commi 1, 2, 5, 6, 8, lettere f), g), m) e m-quarter). Ai sensi del comma 1, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è composta da:

- a) *un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;*
- b) *un rappresentante del Ministero della salute;*
- c) *un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;*
- d) *un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- e) *un rappresentante del Ministero dell'interno;*
- f) *un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;*
- g) *sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*
- h) *sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;*

- i) *sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;*
- l) *tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;*
- m) *un rappresentante dell'ANMIL*¹².

In conformità al comma 8, del medesimo articolo 6, la Commissione ha il compito di:

- a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal *Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81/2008;
- c) definire le attività di promozione ed azioni di prevenzione di cui all'articolo 11 (*Attività promozionali*) del suddetto decreto;
- d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8 (*Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro*) del decreto legislativo n. 81/2008, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle regioni;
- f) elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29 (*Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*) comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
- g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27 (*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*) del decreto legislativo n. 81/2008. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE¹³ e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
- m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30 (*Modelli di organizzazione e di gestione*) del decreto legislativo n. 81/2008;

¹² Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

¹³ Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del *documento di valutazione dei rischi*;

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

ARTICOLO 17

In ordine al presente articolo, non si registrano progressi mirati all'estensione del campo di applicazione delle disposizioni della Convenzione.

Punto III: Per quanto concerne l'attività di vigilanza in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, si richiama quanto già enunciato all'articolo 15 del presente Rapporto e si segnala, altresì, l'attività del *Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

Ai sensi del relativo comma 1, il suddetto Comitato, presieduto dal Ministro della salute, è composto da:

- a) *il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;*
- b) *due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*
- c) *il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;*
- d) *il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- e) *il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;*
- f) *quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.*

Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, anche tre rappresentanti dell'INAIL.

Ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 5, i compiti del Comitato sono:

- a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
- d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali, al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
- f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

In data 23 gennaio 2023, il Comitato è stato ricostituito dal Ministro della salute per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente Rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (**ALL. 14**).

ALLEGATI

- 1.** Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione OIL n. 119/1963 sulla protezione dalle macchine - Anno 2015
- 2.** Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- 3.** Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
- 4.** Direttiva 2006/42/CE
- 5.** Regolamento (UE) 2023/1230
- 6.** Direttiva n. 95/63/CE
- 7.** Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
- 8.** Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
- 9.** Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
- 10.** Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
- 11.** Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
- 12.** INAIL - IX rapporto sull'attività di sorveglianza del mercato
- 13.** INAIL - X rapporto sull'attività di sorveglianza del mercato
- 14.** Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente Rapporto.